TABELLA SINOTTICA - 1 -

25.404 n Iv. pa. CSEC-N. Controprogetto indiretto all'iniziativa foie gras

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale

del 24 ottobre 2025

Maggioranza

Minoranza (Wandfluh, Balmer, Freymond, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter, Vontobel)

Non entrare in materia

Legge federale sulla protezione degli animali

(LPAn)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

1 FF ...

2 FF ...

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

La legge federale del 16 dicembre 2005³ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 14a

Importazione a titolo professionale di foie gras, magret e confit nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti

¹ Chi importa a titolo professionale foie gras, magret e confit di anatre e di oche nonché derrate alimentari contenenti tali prodotti deve dichiararlo all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nella dichiarazione doganale. La procedura d'imposizione doganale è disciplinata dalle disposizioni della legislazione sulle dogane.

² L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), in collaborazione con l'UDSC, monitora l'evoluzione delle importazioni a titolo professionale sotto il profilo quantitativo.

Maggioranza

³ I dipartimenti competenti presentano ogni cinque anni un rapporto al Consiglio federale e se del caso propongono misure per ridurre le importazioni a titolo professionale qualora queste non si siano ridotte.

Minoranza (Baumann, Alijaj, Brenzikofer, Brizzi, Christ, Marti Min Li, Müller-Altermatt, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Rosenwasser, Stämpfli)

³ I dipartimenti competenti presentano ogni cinque anni un rapporto al Consiglio federale e se del caso propongono misure per ridurre le importazioni a titolo professionale qualora queste non si siano ridotte in modo significativo.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

⁴ Il Consiglio federale adotta misure di portata limitata sulla base delle conclusioni del rapporto.

⁵ L'efficacia delle misure è valutata nel quadro del monitoraggio dell'evoluzione delle importazioni. Se del caso, le misure adottate sono inasprite al fine di ottenere una riduzione duratura delle importazioni a titolo professionale.

Art. 24 Intervento dell'autorità

¹ L'autorità competente interviene senza indugio se è accertato che animali sono trascurati o tenuti in condizioni del tutto inadeguate. Essa può sequestrare cautelativamente gli animali e collocarli in un luogo adeguato a spese del detentore; all'occorrenza, li vende o li fa abbattere. A tal fine, può avvalersi degli organi di polizia.

Art. 24 cpv. 1bis

^{1bis} Essa ordina mediante decisione le misure necessarie se accerta un'infrazione alle misure di cui all'articolo 14*a* capoverso 4. Può sequestrare, ritirare e distruggere i prodotti a spese dell'importatore.

- ² Il ricavo della realizzazione, dedotte le spese di procedura, spetta al detentore degli animali.
- ³ Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.
- ⁴ Nei casi poco gravi, le autorità competenti per l'esecuzione possono rinunciare a sporgere denuncia.

Art. 27

Infrazioni in materia di circolazione di animali e prodotti animali

1.

² È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola le condizioni, le restrizioni o i divieti in materia di circolazione di animali e di prodotti animali di cui all'articolo 14. Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Art. 27 Infrazioni in materia di

circolazione di animali e prodotti animali

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola le condizioni, le restrizioni o i divieti in materia di circolazione di animali e di prodotti animali di cui agli articoli 14 e 14a. Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 32

Confederazione e Cantoni

Esecuzione da parte di Art. 32 cpv. 5

- ¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione. Può autorizzare l'USAV a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.
- ² L'esecuzione spetta ai Cantoni, se la presente legge non prevede altrimenti. I Cantoni possono prevedere un'esecuzione a livello regionale.
- ^{2bis} Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.

- ³ Il Consiglio federale determina in qual misura i centri di detenzione di animali devono essere controllati e secondo quali modalità dev'essere sorvegliato lo svolgimento degli esperimenti sugli animali. Il controllo delle aziende di detenzione degli animali e i relativi rilevamenti di dati devono essere coordinati con i controlli richiesti dalla legislazione sull'agricoltura, sulle epizoozie e sulle derrate alimentari.
- ⁴ Il Consiglio federale disciplina la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.
- ⁵ L'esecuzione della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti sono di competenza della Confederazione.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

⁵ L'esecuzione della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2, la sorveglianza dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti come anche il monitoraggio delle importazioni a titolo professionale di foie gras, magret e confit nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti secondo l'articolo 14a sono di competenza della Confederazione.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Ш

La legge federale del 20 giugno 2014⁴ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è modificata come segue:

Maggioranza

Minoranza (Wandfluh, Freymond, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Vontobel) Stralciare

Art. 12a

Caratterizzazione di foie gras, magret e confit nonché di derrate alimentari contenenti tali prodotti

¹ Chiunque, in forma preimballata, immette sul mercato fois gras, magret o confit provenienti da oche e anatre alimentate attraverso l'alimentazione forzata nonché derrate alimentari contenenti tali prodotti, deve caratterizzarli con l'indicazione «Ottenuto da oche alimentate forzatamente» o «Ottenuto da anatre alimentate forzatamente».

² Chiunque, in forma sfusa, immette sul mercato fois gras, magret o confit nonché derrate alimentari contenenti tali prodotti, deve fornire tale indicazione per scritto.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Ш

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Sì al divieto di importazione di foie gras (Iniziativa foie gras)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.